

Condizioni Generali di Trasporto Spedizioni Espressi su Pallet

ART. 1 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO

Le presenti condizioni generali regolano i rapporti tra Committente e Vettore, relativamente e limitatamente al tipo di servizio in questione. Sono modificabili unilateralmente secondo le modalità definite all' Art. 18 – "Accordi modificativi" del Contratto Quadro di Trasporto. Pertanto nessun Agente, Impiegato, Collaboratore o Rappresentante né del Vettore né del Committente potrà apportare variazioni o prendere accordi diversi dalle condizioni di seguito riportate.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Le presenti Condizioni Generali di Trasporto (di seguito "CGT") disciplinano il servizio di spedizione espressa di merci pallettizzate effettuato dal Vettore per conto del Mittente, su territorio nazionale e/o internazionale, salvo diverso accordo scritto.

ART. 3 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

L'affidamento della spedizione implica l'accettazione integrale delle presenti CGT, anche se non espressamente sottoscritte.

ART. 4 - DEFINIZIONI

Vettore: il soggetto che esegue il trasporto;

Committente: il soggetto che affida il trasporto al Vettore e che ne pagherà il corrispettivo;

Mittente: il soggetto che affida la merce al Vettore;

Destinatario: il soggetto indicato per la consegna;

Caricatore: il soggetto che effettua materialmente le operazioni di carico e/o scarico;

Pallet: unità di carico (inteso merce + supporto). N.B. In gergo con la parola "pallet" può anche intendere il solo supporto ovvero "bancale", ovvero "legno".

Bancale: supporto. N.B. In gergo con la parola "bancale" può anche intendere l'unità di carico (inteso merce + supporto).

Merce: beni pallettizzati oggetto del trasporto.

ETA: Tempi di Resa Stimati (Estimated Time of Arrival)

POD: Prova di Consegna (Proud Of Delivery)

ART. 5 - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE

Anche in caso di utilizzo di sub vettori la responsabilità del Vettore non potrà mai essere superiore a quanto previsto dal successivo **Art. 35**

Nonostante qualunque clausola del presente accordo possa essere diversamente interpretata, il Vettore non sarà mai responsabile nei confronti del Committente per danni indiretti e consequenziali ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, le perdite di profitto, il danno all'immagine, la interruzione dell'attività produttiva e la perdita di business, e qualsiasi altro costo che può derivare da una ritardata o mancata consegna.

ART. 6 - NATURA DEL RAPPORTO

Il rapporto è univoco, pertanto le spedizioni per cui è richiesto l'addebito ad altro soggetto non sono ammesse se non previa accettazione scritta del Vettore, ed in tal caso il pagamento del servizio sarà obbligatoriamente contestuale al ricevimento della merce e la tariffa applicata sarà maggiorata del 20%, delle commissioni di incasso in contrassegno, e del diritto amministrativo.

ART. 7 - CARATTERISTICHE E RESTRIZIONI DELLE MERCI

Le merci delle spedizioni espressi su pallet devono essere obbligatoriamente poste su pallet (inteso il supporto di legno o PVC), ovvero in qualsiasi altro tipo di confezionamento (gabbie, casse, contenitori, etc.) che consenta in ogni caso la movimentazione con carrello elevatore e/o transpallet. (vedi **Allegato IMBALLAGGI Linee guida**)

Le merci escluse dal trasporto sono elencate nell' **Allegato F – Merci**.

Il Committente si impegna a garantire che tutta la merce oggetto del presente contratto sarà consegnata al Vettore adeguatamente imballata, protetta e confezionata in modo idoneo alla natura del prodotto, al tipo di movimentazione prevista e alle normative vigenti (vedi **Allegato IMBALLAGGI Linee guida**)

Il Mittente è l'unico responsabile del corretto imballaggio della merce e risponde di eventuali danni, deterioramenti o dispersioni derivanti da imballaggi inadeguati o non conformi.

Il Vettore non potrà essere ritenuto responsabile per danni imputabili a difetti o insufficienze dell'imballo predisposto dal Committente.

L'imballaggio utilizzato deve essere completo in ogni sua parte (lati e sommità del pallet), nonché provvisto di protezioni adeguate a garantirne la sicurezza delle

merci contenute e permetterne la movimentazione ed il trasporto in totale sicurezza.

Il Vettore declina comunque ogni responsabilità per l'eventuale affidamento in trasporto delle suddette merci avvenuto a sua insaputa o al di fuori delle modalità e delle condizioni di cui al secondo comma della presente clausola.

ART. 8 - UNITA' DI MISURA

Ai fini dell'esecuzione del servizio di trasporto e della determinazione dei corrispettivi, tutte le misure di peso, dimensione e volume della merce si intendono espressi secondo il Sistema Internazionale di Unità di Misura (SI), e in particolare:

- peso espresso in chilogrammi (kg);
- dimensioni espresse in centimetri (cm) o metri (m);
- volume espresso in metri cubi (mc);

L'unità di misura utilizzata per la tariffazione potrà essere:

- peso/volume (peso tassabile);
- classificazione di pallet;

ART. 9 - TARIFFAZIONE

La tariffazione è organizzata per:

- Unità di misura (ogni committente può optare per una sola tipologia)
- Provincia di Ritiro/Consegna
- Tipologia Servizio
- Servizi accessori

TARIFFAZIONE PESO/VOLUME

Il corrispettivo del trasporto è determinato sulla base del peso tassabile, calcolato confrontando:

- il peso reale della spedizione;
- il peso volumetrico, determinato moltiplicando il volume totale espresso in metri cubi (mc) per il coefficiente di conversione $1 mc = "X" kg$ (salvo diverso coefficiente pattuito).

Ai fini della fatturazione, si applicherà il valore più elevato tra peso reale e peso volumetrico.

CLASSIFICAZIONE DI PALLET

Il corrispettivo del trasporto è individuato sulla base di una classificazione, determinata confrontando peso e altezza del singolo pallet.

Le tipologie dei singoli formati pallet sono specificate all'interno del documento **Allegato A - Tipologia Pallet**

Per la loro corretta classificazione, si riepilogano di seguito le regole fondamentali:

- Riprezzamento per dimensione: Le dimensioni di base si considerano regolari sino alla misura stabilita. Oltre tale misura, alla tariffa del formato corrispondente viene applicata una maggiorazione percentuale in rapporto alla base occupata;
- Riprezzamento per peso: in caso di superamento del limite massimo previsto per il formato superiore vigente, la tariffa subirà una maggiorazione percentuale in rapporto al peso effettivo;
- Misure e pesi minimi tassabili e massimi ammissibili;
- Sovrapposibilità;

In caso di discrepanza tra le misure dichiarate dal Mittente e quelle rilevate dal Vettore, faranno fede esclusivamente le misurazioni effettuate dal Vettore, anche mediante strumenti automatici o sistemi di rilevazione volumetrica.

Eventuali differenze di peso, volume o numero di pallet potranno comportare l'adeguamento del corrispettivo, anche successivamente alla spedizione, senza necessità di preventiva comunicazione.

FORFAIT

In alcuni casi particolari le Parti possono concordare un corrispettivo totale della spedizione omnicomprensivo (forfait)

I corrispettivi indicati si intendono sempre al netto dell' IVA

ART. 10 - DIRITTO DI PESATURA

Qual' ora il Mittente non fornisce il peso delle merci ovvero tale indicazione risultasse evidentemente difforme dal peso effettivo, il Vettore è autorizzato alla pesatura dei colli/pallet e questo dato sarà ritenuto attendibile ed incontrovertibile.

ART. 11 - TEMPI DI ATTESA AL CARICO E SCARICO E TEMPI DELLE OPERAZIONI MATERIALI DI CARICO E SCARICO

In parziale deroga "in melius", dell'art. 6-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 286/2005 e dell'Art. 11 del Contratto Quadro di Trasporto eventualmente stipulato tra le Parti, si stabilisce per tutte le spedizioni (GDO e AMAZON escluse):

- Franchigia attesa carico e scarico: 15 minuti

ART. 12 - TIPOLOGIA DI SERVIZI E TEMPI DI RESA (ETA – Estimated Time of Arrival)

I tempi di resa sono indicati nell' [Allegato G - Tempi di Resa \(ETA\)](#);

I tempi di resa delle Consegne vengono calcolati a partire dall'effettiva data di affido della merce (se effettuata entro le ore 16:00)

Gli orari di esecuzione dei servizi sono compresi nelle fasce orarie 08:00-12:00 e 14:00-17:00 del giorno lavorativo corrispondente al tempo di resa prescelto; pertanto, salvo diversi orari di apertura specificati espressamente per iscritto nel DdT o in autobollettazione dal Committente, la consegna/il ritiro verrà effettuato esclusivamente all'interno di tali fasce orarie.

I Tempi di Resa sono in ogni caso da considerarsi indicativi. Il Vettore non si assume responsabilità alcuna in ordine a tempi di consegna o di ritiro delle spedizioni affidate, fatta salva eventuale diversa pattuizione scritta concordata tra le parti. Il Vettore non sarà comunque mai responsabile degli eventuali danni a chiunque derivanti a seguito della ritardata consegna e/o ritiro della spedizione, che pertanto risponderà solo ed esclusivamente per danni alle merci trasportate nei limiti del risarcimento stabilito al successivo [Art. 35](#)

ART. 13 - AUTOBOLLETTAZIONE

L'auto inserimento a sistema (cd. autobollettazione) è un' opzione che viene fornita al Committente. In tal caso il Committente è responsabile in merito alla qualità, veridicità e correttezza dei dati inseriti.

1. Inserimento a sistema

L'inserimento delle spedizioni a sistema del Vettore da parte del Committente è operazione fondamentale affinché il Vettore, nel suo complesso, sia in grado di prendere in carico e portare a termine l'affidamento secondo gli standard di servizio attesi.

Prima di procedere, il Committente dovrà sempre verificare le misure effettive dei pallet, l'idoneità dell'imballo, veridicità e qualità dell'EPAL;

In fase di inserimento a sistema del vettore (cd. autobollettazione), il Committente dovrà procedere con la massima cura all'inserimento completo di tutte le informazioni fondamentali, ponendo particolare attenzione per i seguenti punti:

- data esatta di ritiro/consegna prevista;
- tipologia di assicurazione richiesta;
- scelta del servizio, determinante il calcolo del tempo di resa previsto;
- destinatario della merce (evitando riferimenti o indirizzi generici ed imprecisati). Al fine di velocizzare le operazioni di ritiro/consegna è fortemente consigliato fornire un contatto telefonico e se possibile una persona di riferimento;
- GDO/CEDI: selezione della piattaforma di destinazione, scelta dall'apposito elenco codificato a sistema, fondamentale per il corretto instradamento della spedizione;
- data tassativa di consegna: specificata nell'apposito campo e ribadita in note spedizione;
- richiesta di prenotazione o "chiamata in itinere" (utilizzo dei rispettivi "flag" con indicazione obbligatoria nei campi note delle modalità e riferimenti necessari -numeri telefonici, e-mail, portali, etc.);
- necessità di servizio con Sponda (flag);
- contrassegno (precisa indicazione dell'importo e della specifica modalità d'incasso richiesta);
- servizi di Facchinaggio ed Ora prestabilita (obbligo di evidenziarli tramite l'apposito "flag" affinché possano essere calcolati i corretti tempi di resa e supplementi previsti);
- indicazione degli orari di apertura del destinatario (obbligatoria ove siano differenti rispetto a quelli predefiniti al precedente Art 10);
- numero esatto degli EPAL per cui richiesto lo scambio a destino;
- esatta indicazione delle misure e peso di ciascun pallet;
- (in caso di merce pericolosa) precisa indicazione della classe ADR, specificatamente per ogni pallet.
- ulteriori info utili al buon fine della consegna (es. n. ordine, etc.)

L'attenzione posta nell'esecuzione di tale procedura è di fondamentale importanza: la mancanza o inesattezza delle informazioni inserite può generare quantomeno potenzialmente l'impossibilità di garantire il servizio atteso, costi aggiuntivi e in alcuni casi (ad esempio, errata bollettazione ADR) con aggravio di conseguenze anche piuttosto pesanti sotto svariati profili.

ART. 14 - DDT ACCOMPAGNATORI

Nr. 2 copie del DDT Mittente, vanno inserite tassativamente nell' apposita tasca adesiva portadocumenti fornita, applicata in posizione sicura e visibile su uno dei pallet della spedizione;

Nr. 1 copia del DdT Mittente va consegnata all' autista al ritiro;

Il mittente, il proprietario o i loro agenti affidanti la spedizione, sono responsabili della veridicità delle dichiarazioni relative al contenuto della merce consegnata al vettore, nonché dell'esatta compilazione dei relativi documenti accompagnatori.

ART. 15 - ETICHETTATURA ED IDENTIFICAZIONE

In tutti i pallet affidatici devono essere riportate in maniera chiara e ben visibile le informazioni riguardanti Mittente e Destinatario della spedizione.

Tale requisito è fondamentale per un corretto e veloce smistamento. In assenza di evidente e chiara identificazione, la spedizione potrà essere posticipata al giorno seguente. Il Vettore sarà sollevato da eventuali responsabilità e conseguenti costi derivanti, di errato instradamento.

Nel caso in cui venga data al Committente dal Vettore la possibilità di stampare le proprie etichette a seguito autobollettazione, andranno applicate su ogni pallet due etichette (una per ciascun lato consecutivo), in posizione alta e ben visibile, integre (non strappate o danneggiate) e leggibili (non capovolte).

ART. 16 - RISERVE IN FASE DI CONSEGNA

Se il pallet presenta degli scondizionamenti evidenti la verifica della quantità (ammanco da bancale scondizionato) e dell'integrità deve essere fatta insieme all'autista e l'eventuale riserva va posta sul relativo DDT o LDV, firmata sia dal Conducente che dal Destinatario e corredata da documentazione fotografica.

Nel caso invece che il pallet sia integro ma il destinatario voglia procedere con una verifica del contenuto (danno occulto), senza far attendere l' autista (onde evitare maggiori costi legati ai tempi di consegna), egli deve accettare la merce "con riserva di controllo" a patto che sul DDT venga scritto che il pallet è stato consegnato perfettamente integro con data, timbro e firma del ricevente

ART. 17 - GD, DO, GDO E CE.DI (per semplicità definite "GDO")

Per GDO (Grande Distribuzione Organizzata) si intende l'insieme delle strutture direttamente od indirettamente collegate all'esercizio di vendita al dettaglio di prodotti di largo consumo, esercitata tramite punti vendita su grandi superfici facenti capo ad un unico marchio (es.: Carrefour, Auchan, Coop, Conad, Esselunga, Bennet, etc.).

Appartengono a questa macro-categoria la GD (Grande Distribuzione, ovvero strutture centrali di grandi dimensioni e rilevanza che gestiscono i punti vendita quali supermercati, ipermercati, etc.) e la DO (Distribuzione Organizzata, caratterizzata da un'unica insegna centrale di acquisti dislocata sul territorio con svariate piccole realtà distributive, consorziate o associate tra loro); parallelamente, i CE.DI (Centri di Distribuzione), ovvero le strutture logistiche che fungono da impianto centrale per la GDO, interponendosi tra il produttore e la GDO stessa (ricezione delle merci, stoccaggio e rilancio verso i punti vendita).

Per semplicità GD, DO, GDO e CE.DI verranno identificate come GDO.

Per tali luoghi di consegna/ritiro le spedizioni devono essere esplicitamente identificate e possono avere condizioni diverse da luoghi non GDO della stessa provincia (vd [Allegato B - Condizioni Accessorie](#)).

A puro titolo esemplificativo:

1. ETA: Per tali destinazioni, i tempi di resa possono essere differenti;
2. PRENOTAZIONE: La prenotazione della fascia oraria (slot) di scarico, quando prevista dalle piattaforme, nei casi in cui la stessa debba essere effettuata tramite gli specifici portali web a pagamento (ad esempio: Tesi, Mercareon), nel caso sia di competenza del vettore sarà fatturata al costo al Committente
3. ATTESE ALLO SCARICO/CARICO: ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 286/2005
4. TEMPI DI SCARICO/CARICO: ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 286/2005
5. EXTRA COSTI SCARICO: Eventuali costi per lo scarico, ove richiesti dalle cooperative che hanno in gestione le piattaforme, saranno addebitati al Committente.
6. EXTRA COSTI VARI: In presenza di oggettive condizioni di servizio (in particolare, complesse procedure di esecuzione imposte dalla piattaforma) e di mercato (sempre in relazione al contesto e tipologia dei servizi richiesti), il Vettore si riserva la previsione di supplementi economici automatici per talune specifiche piattaforme;
7. CONSEGNE NOTTURNE: Le consegne da effettuarsi in orario notturno (inteso come fascia oraria compresa dalle ore 22:00 alle ore 06:00) sono soggette a supplementi con tariffa fissa

ART. 18 - AMAZON

Per le sole specifiche piattaforme Amazon, in parziale deroga a quanto sopra, si applicano le seguenti procedure particolari:

1. SUPPLEMENTO: Ad ogni spedizione si applica un supplemento fisso automatico, a carico del Committente;

Il supplemento va riconosciuto ad ogni passaggio di consegna necessario; pertanto, in caso di riconsegna a seguito di giacenza, lo stesso va riapplicato, di pari importo, per ogni passaggio successivo;

2. PRENOTAZIONE: In fase di prenotazione tramite portale, il Vettore avrà la facoltà di accettare solamente gli slot di scarico compresi in giorni lavorativi nella fascia oraria 8:00-17:00;

Nel caso la piattaforma Amazon assegni uno slot di scarico in orario non ricompreso nella fascia lavorativa di cui sopra, il Vettore ha facoltà di richiedere alla piattaforma stessa un diverso slot, ripetendo la procedura di prenotazione; in caso l'operazione precluda la possibilità di rispettare la resa della spedizione oppure la data tassativa indicata, il Vettore si ritiene autorizzato in deroga alla tassatività fornita dal Committente

Nel caso Amazon, in fase di prenotazione oppure a seguito di una giacenza, richieda lo scarico ad una diversa piattaforma la spedizione andrà necessariamente triangolata, a spese del Committente;

In presenza di slot prenotato, ove l'attesa allo scarico superi ugualmente la franchigia prevista dell'art. 6-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 286/2005, va seguita la stessa procedura prevista per le GDO (vd. [Art. 35](#))

ART. 19 - CONSEGNE/RITIRI C/O PRIVATI

Per consegne/ritiri c/o Privati, ovvero in luoghi residenziali, che per loro natura non hanno un'orario definito di apertura chiusura, sono da intendersi sempre obbligatori i seguenti servizi accessori:

- Preavviso telefonico;
- Mezzo con sponda idraulica;

ART. 20 - CONSEGNE/RITIRI C/O LUOGHI PARTICOLARI

LUOGHI PARTICOLARI

Per consegne/ritiri c/o luoghi che per loro natura o caratteristica tecnica, giuridica, geografica hanno evidenti criticità di raggiungimento o accesso, vanno verificata fattibilità e concordato eventuali termini di resa e tariffari di volta in volta.

A puro titolo esemplificativo:

- Venezia e Laguna
- Isole Minori
- Zone Franche, Livigno, Trepalle
- Rifugi
- Carceri
- Zone Militari
- Bordo nave
- Grandi cantieri
- Autostrada

ART. 21 - ADR (MERCÌ PERICOLOSE)

Le spedizioni che rientrano nella classificazione delle merci pericolose sono sottoposte alla rigida applicazione delle regole previste dallo specifico Regolamento ADR (Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada), periodicamente aggiornato e recepito dall'ordinamento italiano con appositi decreti legislativi.

Il Servizio Spedizioni Espressi su Pallet prevede la gestione di alcune delle classi di merci pericolose assoggettate a tale regime (vd. [Allegato F - Mercì](#)); pertanto, in tutte le fasi della filiera (ritiro, consegna, carico, scarico, trasporto e deposito), è fatto obbligo a ciascun Soggetto di operare nell'assoluto rispetto del già menzionato Accordo Europeo ADR, al quale si rimanda in via esclusiva per tutte le specifiche prescrizioni a cui attenersi, in particolare:

Il Committente dichiara e garantisce che tutte le merci affidate al Vettore sono state preventivamente verificate e che l'eventuale presenza di merci pericolose, ai sensi dell'Accordo Europeo relativo al Trasporto di Mercì Pericolose per Via Stradale (ADR), sarà espressamente comunicata per iscritto prima dell'affidamento della spedizione.

Il Committente si impegna a fornire al Vettore tutte le informazioni obbligatorie, inclusa la corretta classificazione, etichettatura, documentazione e imballaggio delle merci ADR, come previsto dalla normativa vigente.

In caso di omessa, incompleta o inesatta segnalazione della natura pericolosa della merce, il Committente sarà ritenuto esclusivo responsabile di ogni danno, sanzione, costo, responsabilità civile e penale, nonché di ogni pregiudizio causato al Vettore o a terzi, derivante dalla mancata conformità alle disposizioni ADR.

Il Committente si obbliga inoltre a manlevare e tenere indenne il Vettore da qualsiasi richiesta risarcitoria, sanzione amministrativa o spesa comunque derivante dalla violazione degli obblighi sopra richiamati.

Il Vettore, tramite il proprio personale, il proprio Consulente o collaboratori esterni coinvolti nel processo di trasporto si riserva di eseguire controlli, anche a campione, sull'effettivo rispetto di quanto sopra, tra i quali:

- la segnalazione di mancata o errata bollettazione, documentazione o informazioni relative a merce in regime ADR, affidata al Vettore;
- l'applicazione, per ciascuna segnalazione inviata come da punto precedente, di una sanzione economica a carico del Committente, secondo quanto previsto al successivo punto 9 del presente articolo;
- l'esecuzione di controlli, specifici o a campione, su una o più trazioni in conferimento verso HUB, con conseguente fermo dell'intera spedizione per il tempo necessario alle verifiche e automatico slittamento di un giorno dei tempi di resa previsti per le spedizioni in esso contenute.

1. CONDIZIONI GENERALI: Le condizioni generali del servizio ADR sono riepilogate nell'[Allegato B - Condizioni Accessorie](#) comprese eventuali eccezioni al servizio stesso.

2. ETA: I tempi di resa restano invariati rispetto alle spedizioni di merce non pericolosa, fatta eccezione per il servizio Standard 48 ore che non è disponibile (nelle province in cui è attivo, la resa Standard prevista diventa 72 ore) e per la Sardegna (vd. successivo punto 8)

3. BOLLETTAZIONE: La classe ADR va obbligatoriamente, chiaramente ed esplicitamente indicata dal Committente in fase di richiesta al Vettore o di auto bollettazione, specificando:

- 3.1. la precisa classe ADR
- 3.2. la numerazione ONU
- 3.3. la quantità espressa in Kg o Lt
- 3.4. n. totale colli
- 3.5. la descrizione dell'imballaggio
- 3.6. la descrizione NAS

4. ESENZIONE TOTALE: Se la merce è in esenzione totale perché in quantità limitata, va obbligatoriamente selezionata l'opzione LQ (Limited Quantity); in questo caso il sistema non richiederà ulteriori informazioni.

5. ESENZIONE PARZIALE: Le merci facenti parte delle classi in "esenzione parziale" (come previste dal capitolo 1.1.3.6 dell'Accordo ADR) devono in ogni caso essere bollettate come spedizioni in regime ADR e il relativo trasporto deve essere quindi conforme a regime ADR a quanto stabilito dal Regolamento ADR.

6. DOCUMENTAZIONE: Il DDT del Mittente con relativa/e "Scheda/e di Sicurezza" dovranno essere consegnate all'autista o inserite nell'apposita busta portadocumenti da apporre al pallet, al fine di permettere, in caso di controllo da parte delle autorità competenti o di incidente stradale, l'immediata reperibilità e consultazione;

7. Il DDT deve riportare conformemente alla normativa ADR almeno tutti i dati elencati al punto 1 del presente Articolo.

8. ADR SARDEGNA: Per tutte le spedizioni in regime ADR con trasporto via mare da o per la Sardegna, il Mittente deve fornire il documento "Multimodal".

La merce in esenzione totale deve essere considerata e viaggiare a tutti gli effetti in regime ADR, pertanto, deve essere sempre bollettata come LQ (quantità limitata).

Nell'organizzazione degli imbarchi, date le possibili incompatibilità di merci pericolose sui singoli carichi, i rilanci delle spedizioni e conseguentemente i tempi di resa delle stesse possono subire ritardi, non quantificabili a priori, rispetto a quanto previsto per ADR sul restante territorio nazionale.

Non sono pertanto quantificabili ETA.

9. DIFFORMITA' SU SPEDIZIONI IN REGIME ADR:

Le anomalie relative a spedizioni di merce in regime ADR possono essere segnalate dal Vettore nell'esecuzione delle proprie attività di controllo tramite apposita E-mail con le seguenti causali:

- Occultazione intenzionale di etichette ed informazioni relative a merce ADR
- Mancata bollettazione ADR
- Documenti ADR errati e Mancata bollettazione ADR

La valutazione compete esclusivamente al Vettore.

Qualora le segnalazioni siano ritenute fondate, verrà applicata una sanzione economica al Committente responsabile per ciascun evento segnalato, indipendentemente da eventuali recidive e dal periodo di rilevazione, secondo lo schema seguente:

Causale	Importo
Occultazione intenzionale di etichette ed informazioni relative a merce ADR	€ 550,00
Mancata bollettazione ADR	€ 150,00 (1° evento)
Documenti ADR errati e Mancata bollettazione ADR	€ 250,00 (dal 2° evento in poi)

ART. 22 - ZTL (ZONE A TRAFFICO LIMITATO)

ETA: Per tali destinazioni, i tempi di resa possono essere differenti (vd. [Allegato B - Condizioni Accessorie](#)). Tale limitazione del servizio è da intendersi per le zone dei centri città dove non si può entrare se non in determinate fasce orarie definite dai singoli comuni, spesso con necessità di permessi oppure solo con mezzi specifici (elettrici e/o metano) e per determinati quantitativi di merci.

EXTRA COSTI: Nei Comuni dove è obbligatorio avvalersi di società terze per accedere alle ZTL, è previsto, il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Vettore, diversamente, per le ZTL dove è possibile entrare con mezzi generici rientranti nelle masse consentite, pur in orari ben precisi, non è richiesto alcun tipo di rimborso.

LIMITAZIONI: In conseguenza delle predette limitazioni di transito e portata, per le ZTL sono stabiliti differenti massimali per pallet e spedizione (vd. [Allegato A - Tipologia Pallet](#)).

Non è in ogni caso consentito il conferimento di spedizioni "multiple" (aventi stesso mittente e/o destinatario, stessa data di spedizione, stesso ordine e/o DDT => spedizione "spezzata"), allo scopo di aggirare la limitazione sul peso totale spedizione. Il Vettore si riserva di effettuare le consegne delle varie spedizioni in giorni diversi.

ART. 23 - SPONDA IDRAULICA

Il servizio di sponda idraulica è disciplinato dall' [Allegato B - Condizioni Accessorie](#) e deve essere esplicitamente richiesto dal Committente esposto nelle note di consegna, del Ddt e nel caso inserito in autobollettazione mediante l'apposito comando "flag" sponda.

Il servizio deve essere richiesto correttamente, evitandone l'abuso: richiedere il mezzo con sponda anche quando non è necessario può mettere inutilmente in difficoltà il Vettore nell'organizzare la propria distribuzione.

Lo scarico con sponda deve avvenire sopra una pavimentazione consistente e liscia che consenta all' autista di scaricare dalla sponda il pallet ed eventualmente percorrere il percorso richiesto (no pavimentazioni in terra battuta/ghiaia/mattonelle con grossi fori o attraversamenti con guide cancelli in rilievo o gradini)

I ritiri e le consegne delle merci si intendono effettuate a "filo sponda" ovvero nelle immediate vicinanze del mezzo. Eventuali richieste di posizionamento dei pallet in determinati punti lontani più di 10 mt dal mezzo (es. interno negozi, garage, etc) verranno addebitati con la relativa tariffa facchinaggio piano terra o in particolari casi con costi extra da concordare di volta in volta (es. grandi centri commerciali, zone non raggiungibili nemmeno con veicolo piccolo, etc).

FURGONE CON SPONDA: La richiesta di sponda con mezzo "piccolo" o furgone è da ritenersi sempre incongrua laddove il luogo di destinazione fosse comunque inaccessibile anche a questa tipologia di mezzi (ad esempio, isole pedonali nei centri storici, strade particolarmente strette, etc.). In questi casi, il Vettore dovrà comunicare al Committente l'impossibilità di svolgere il servizio con sponda richiesto, in quanto il luogo di destinazione di fatto è inaccessibile anche al furgone, richiedendo di conseguenza autorizzazione a procedere con mezzo alternativo o facchinaggio, i cui costi dovranno a quel punto essere obbligatoriamente quantificati e riconosciuti.

Per tutte le spedizioni in cui il servizio è richiesto o fattibile solo con furgone con sponda, al fine di ottemperare al rispetto delle portate massime, valgono le stesse limitazioni previste per le ZTL (vd. [Art. 22](#)).

ART. 24 - PREAVVISO E CHIAMATA IN ITINERE

Per preavviso si intende la necessità di prenotare e concordare la consegna o il ritiro con il destinatario o mittente. In caso di consegna la merce non viene caricata sul mezzo fintanto che non avviene la prenotazione, per ovvi motivi questo implica una maggiorazione minima di 24h sulla consegna.

Per "chiamata in itinere" si intende una chiamata di cortesia da parte dell' autista poco prima di arrivare. In caso di consegna la merce è già stata caricata e si trova già a bordo del mezzo.

ART. 25 - FACCHINAGGIO

Per servizio di facchinaggio allo scarico si intende lo "sbancamento" e l'introduzione all'interno del domicilio del destinatario dei singoli colli che compongono la spedizione.

La richiesta di questo servizio è vincolata alla movimentazione di colli dal peso non superiore ai 25 kg, (come previsto dal D.Lgs.81/08).

Il facchinaggio è disciplinato dall' [Allegato B - Condizioni Accessorie](#)

1. ETA: Le spedizioni con facchinaggio possono avere tempi di resa differenti dallo standard del servizio
2. RICHIESTA: Il Committente deve evidenziare in maniera corretta il servizio richiesto. Laddove al momento della consegna il destinatario richieda il facchinaggio, e questo non sia stato indicato come servizio richiesto, lo stesso

non potrà essere effettuato senza l'autorizzazione del Committente. Sarà eventuale cura dell'autista valutare se procedere ugualmente allo scarico seguendo logiche di opportunità, ma sapendo che nulla gli sarà riconosciuto o in caso contrario richiedere istruzioni.

3. Per le consegne ai piani (oltre il primo) dove è consentito e possibile l'utilizzo dell'ascensore la tariffa è la stessa del primo piano.

Dove non è consentito l'utilizzo dell'ascensore il Vettore si riserva la facoltà di eseguire o meno il servizio di facchinaggio e comunque a fronte di un extra da concordare con il Committente.

ART. 26 - CONTRASSEGNI

Il Vettore consente, all'interno della propria organizzazione, la veicolazione di merce che in fase di consegna preveda l'incasso, per conto del mittente, di una determinata somma di denaro (contrassegno) corrispondente al controvalore della merce stessa.

Si tratta di un mandato all'incasso che deve essere chiaramente esplicitato sul documento di trasporto, o in fase di autobollettazione.

Il vettore, una volta accettato il mandato, si impegna a garantire la consegna della merce solo ed esclusivamente previo pagamento di quanto pattuito tra mittente e destinatario.

Il servizio è disponibile per le sole spedizioni di consegna destinate al traffico nazionale (luogo di destinazione situato in Italia).

Nelle spedizioni che prevedono un contrassegno è vivamente consigliato il preavviso telefonico;

1. MODALITA' DI INCASSO: Le modalità di riscossione sono esclusivamente le seguenti (è consentita una sola modalità d'incasso);

- 1.1. CONTANTI
- 1.2. ASSEGNO CIRCOLARE
- 1.3. ASSEGNO BANCARIO (o equiparabili quale Assegno Postale)

Si precisa che l'assegno postale è equiparato all'assegno bancario; pertanto, qualora il Cliente mittente indicasse esplicitamente il diniego all'incasso di un titolo di Poste Italiane, è necessario specificare all'interno del Ddt, o nelle note in caso di autobollettazione, la dicitura "NO POSTALE". Senza tale dicitura, il deposito di consegna è autorizzato all'incasso di qualsiasi titolo, bancario o equiparato.

Non è consentito l'incasso di cambiali; pertanto, qualsiasi problematica inerente alla gestione e/o incasso delle stesse non verrà gestita dal Vettore.

Le modalità d'incasso devono essere indicate sul documento di trasporto e riportate fedelmente in caso di autobollettazione della spedizione.

Eventuali omissioni o discordanze tra quanto autobollettato ed il documento di trasporto, saranno ritenute a carico del Committente, prevalendo in ogni caso quanto indicato in fase di autobollettazione. Si raccomanda, pertanto, la massima attenzione in fase di autobollettazione.

2. INCASSO CONTANTE: Il Destinatario è tenuto a corrispondere all'Autista consegnatario, ove previsto pagamento in contanti, l'esatta cifra. L'Autista viaggia privo di cassa e quindi non è tenuto a dare resto. L'Autista viaggia privo di verificatore di banconote e quindi a meno di evidenti caratteristiche di falsificazione, non è responsabile dell'incasso di eventuali banconote contraffatte.

Nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, per l'incasso di contrassegni in contanti non potranno essere incassati per importi superiori ai massimali previsti (vd. [Allegato B - Condizioni Accessorie](#)).

Gli incassi in contanti verranno rimessi dal Vettore con bonifico bancario emesso a favore del Committente

3. INCASSO CONTRASSEGNI: Nelle operazioni d'incasso contrassegni, qualora i medesimi vengano pagati tramite assegni bancari o circolari, il vettore ha l'obbligo di controllo circa la correttezza dell'instestazione, della data e dell'importo dell'assegno emesso, nonché sulla presenza della firma e del timbro riportante la ragione sociale dell'azienda, qualora non si tratti di un privato. Il vettore non è tenuto a svolgere alcun accertamento per verificare la copertura del suddetto assegno o la genuinità della firma.

Per contrassegni con importi superiori o uguali ad € 5.000,00, in via precauzionale, è richiesto a al Committente di farsi anticipare una copia del titolo ed inviarla al Vettore; a tal scopo, è stabilito che per tali spedizioni il tempo di resa sia maggiorato di 24 ore.

4. RIMESSA: La remessa del contrassegno avverrà entro e non oltre venti (20) giorni lavorativi dalla data di consegna.

ART. 27 - CONSEGNA CON DATA E/O ORARIO DETERMINATO

I normali tempi di esecuzione dei servizi sono compresi nelle fasce orarie 08:00-12:00 e 14:00-17:00 dei giorni feriali.

Consegne con ora fissa (determinata) sono disciplinate dall' [Allegato B - Condizioni Accessorie](#).

Si intendono ad ora fissa anche le consegne che devono essere effettuate nell'arco di al massimo 2 ore, entro il "normale orario di lavoro" (ad es. dalle 14:00 alle

16:00, oppure dopo le 16:00 oppure entro le 9:00) ; tutto ciò che esula da quanto sopra rientra in accordi particolari ad hoc tra le parti.

Consegne con data stabilita (determinata) sono disciplinate dall' **Allegato B - Condizioni Accessorie**.

ART. 28 - CONSEGNA TASSATIVA (TAX)

Per consegna tassativa si intende la consegna richiesta dal Mittente entro una data e/o fascia oraria specificamente indicata, accettata espressamente dal Vettore.

La consegna tassativa è effettuata esclusivamente previo accordo scritto e può comportare comporta l'applicazione di un supplemento tariffario.

In assenza di espressa accettazione scritta da parte del Vettore, ogni indicazione di data o orario di consegna deve intendersi puramente indicativa.

La mancata esecuzione della consegna tassativa per cause non imputabili al Vettore, (quali a titolo esemplificativo: traffico, incidenti, condizioni meteo avverse; indisponibilità o assenza del destinatario, limitazioni alla circolazione, cause di forza maggiore, scioperi, etc) non dà diritto a risarcimenti, penali o rimborsi, restando dovuto il corrispettivo del trasporto e del supplemento applicato.

In ogni caso, la responsabilità del Vettore per l'eventuale mancato rispetto della consegna tassativa, ove imputabile, è limitata al solo rimborso del supplemento eventualmente specificamente corrisposto per il servizio di consegna tassativa, con esclusione di ogni ulteriore danno diretto o indiretto.

Consegne tassative sono disciplinate dall' **Allegato B - Condizioni Accessorie**.

ART. 29 - EPAL A RENDERE

La resa pallet è prevista solo per i pallet di tipo EPAL (80X120) limitatamente alle spedizioni nazionali. Ogni altra tipologia è considerata "a perdere".

Il prezzo del singolo EPAL è stabilito nell' **Allegato B - Condizioni Accessorie** e potrà essere oggetto di una rivalutazione e revisione con cadenza semestrale, al fine di mantenerlo adeguato al prezzo corrente di mercato e di necessario approvvigionamento.

La richiesta del reso EPAL, deve essere richiesta esplicitamente dal Committente o nel caso di autobollettazione inserita a sistema. In caso di mancata oppure inesatta valorizzazione del campo, il servizio di rientro EPAL non sarà dovuto.

Nel caso in cui il Destinatario non sia in grado di scambiare il numero di pallet richiesti, l'autista incaricato alla consegna deve richiedere ed ottenere una dichiarazione firmata e/o timbrata dal Destinatario sul DDT Mittente oppure sulla LDV che attesti il mancato scambio; tale dichiarazione deve essere tassativamente compilata e firmata e/o timbrata dal destinatario stesso;

Nel computo dei pallet a rendere è prevista una franchigia % (vd. **Allegato B - Condizioni Accessorie**) dovuta a perdita naturale per la quale non verrà riconosciuto alcun indennizzo.

Il Destinatario di reso EPAL (Committente), al momento della ricezione, è tenuto a:

- Controllare la conformità delle cassette ricevute, in merito alla effettiva quantità e qualità dei pallet ricevuti
- Contestare eventuali pallet di qualità diversa da EPAL e/o rotti, ovvero il numero dei pallet ricevuti sia difforme rispetto a quanto previsto nella spedizione; la contestazione deve essere fatta contestuale alla consegna.

Contestazioni ricevute dal Vettore in maniera e/o tempi difformi da quanto stabilito al punto precedente, non potranno essere prese in considerazione.

Ai sensi del D.Lgs. 6 luglio 2010 n.103 convertito in legge n.127 in data 04/08/2010 art.11 bis (imballaggi e unità di movimentazione) il Vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha obbligo alcuno di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi e/o delle unità di movimentazione utilizzate. Il vettore inoltre non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

La restituzione degli EPAL avverrà in prima occasione a discrezione del Vettore entro e non oltre novanta (90) giorni lavorativi dalla data di consegna.

ART. 30 - ZONE DISAGIATE

In considerazione della diversa copertura territoriale del servizio, di distanza dall' HUB o magazzino di ultimo miglio o di criticità di viabilità o di altra natura, sono individuate delle località con criticità logistica denominate "disagiate".

Le località disagiate sono consultabili nell'apposito elenco raggiungibile dal sito internet <http://www.bragatto.it>.

Le Località Disagiate sono disciplinate dall' **Allegato B - Condizioni Accessorie**

ART. 31 - MODALITA' DI RITIRO O CONSEGNA

I ritiri e le consegne delle merci si intendono effettuate a piano terra, al numero civico del mittente o del destinatario (accessibili ai normali mezzi di trasporto pesante) ritirabili a mezzo transpallet ad una distanza massima di 10 mt dal posizionamento del veicolo.

Eventuali ritiri e/o consegne con modalità diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo sono considerate prestazioni supplementari al normale contratto di trasporto e verranno tassati secondo corrispettivi da valutare a seconda della prestazione.

I tempi per l'effettuazione del servizio sono estremamente ridotti, e pertanto fondamentale che:

- la merce sia pronta, imballata su pallet, idonea ad essere trasportata, con documenti pronti;
- le informazioni siano corrette, riscontrate e complete di peso, dimensioni, indirizzo, telefono e persona di riferimento, nonché il materiale sia effettivamente pronto per essere caricato e ogni pallet sia ben identificabile la destinazione.

ART. 32 - MANCATO RITIRO

Il mancato ritiro per cause non imputabili al Vettore verrà addebitato alle condizioni stabilite nell' **Allegato B - Condizioni Accessorie**.

Il Vettore chiederà conferma al Committente se intenda procedere ad un nuovo ritiro.

ART. 33 - MANCATA CONSEGNA

La mancata consegna per cause non imputabili al Vettore non genera in di per sé un costo diretto.

Dopo una mancata consegna il Vettore comunicherà l' evento al Committente che potrà optare per:

- RICONSEGNA: (previa verifica delle condizioni che hanno causato la mancata consegna) alle condizioni stabilite nell' **Allegato B - Condizioni Accessorie**;
- RIENTRO: al mittente, alle condizioni stabilite nell' **Allegato B - Condizioni Accessorie**;

In attesa di istruzioni, qual' ora queste non dovessero pervenire entro la sera del giorno stesso, il Vettore provvederà ad aprire **giacenza** (vd. **Art 34 e Allegato B - Condizioni Accessorie**.)

ART. 34 - GIACENZA

Salvo diverso patto scritto, è da considerarsi giacenza qualsiasi problematica che produca un'impossibilità di consegnare, per causa non attribuibile al Vettore. Per le spedizioni che non potranno essere consegnate al destinatario a causa di qualsiasi ragione non imputabile al Vettore, nonché per quelle in attesa di istruzioni da parte del mittente, si provvederà alla custodia dietro compenso (vd. **Allegato B - Condizioni Accessorie**).

Trascorsi 30 gg dalla data di comunicazione della giacenza il Vettore avrà la facoltà di far rientrare la merce (se nel caso) e restituirla al Mittente con addebito al Committente di tutte le spese.

ART. 35 - COPERTURE ASSICURATIVE

Nonostante qualunque clausola del documento presente o richiamati possa essere diversamente interpretata, il Vettore non sarà mai responsabile nei confronti del Committente per danni indiretti e consequenziali ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, le perdite di profitto, il danno all'immagine, la interruzione dell'attività produttiva e la perdita di business, e qualsiasi altro costo che può derivare da danno, furto, perdita della merce.

ASSICURAZIONE DEL VETTORE

Il Vettore mantiene una copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e merci trasportate "Vettoriale" secondo i limiti previsti dalla legge e dalle convenzioni applicabili (art. 1696 c.c. per trasporti nazionali, Convenzione CMR per trasporti internazionali).

Questa copertura assicura esclusivamente i danni derivanti da smarrimento, perdita o avaria delle merci imputabili a colpa del Vettore, entro i massimali stabiliti dalla normativa vigente.

Non sono coperti danni:

- indiretti o da lucro cessante;
- dovuti a imballaggi inadeguati, pallet non conformi o dichiarazioni inesatte del Mittente;
- dovuti a cause di forza maggiore.

ASSICURAZIONE PER CONTO DEL MITTENTE

Su richiesta espressa del Mittente, il Vettore può stipulare assicurazione aggiuntiva "per conto", che copre:

- merci pallettizzate trasportate;
- danni materiali e avarie, comprese eventuali perdite totali.

Il costo di tale assicurazione è a carico del Mittente e deve essere concordato prima del ritiro della merce.

L'ammontare del valore assicurato deve essere comunicato per iscritto dal Mittente, con indicazione dettagliata del contenuto, del numero di pallet e del valore unitario.

In mancanza di richiesta scritta di assicurazione aggiuntiva, ogni responsabilità per danni eccedenti i massimali della polizza del Vettore è esclusa, anche in caso di spedizioni di merci di elevato valore.

OBBLIGHI DEL MITTENTE PER L'ASSICURAZIONE

Il Mittente è tenuto a:

- dichiarare con esattezza il valore della merce;
- fornire indicazioni precise sul contenuto, numero di pallet, peso e volume;
- garantire che i pallet siano EUR/EPAL conformi e correttamente imballati.

Eventuali discrepanze o omissioni possono comportare riduzioni o esclusioni dell'indennizzo assicurativo.

Le coperture assicurative sono disciplinate dall' **Allegato D - Coperture Assicurative**.

ART. 36 - DANNI ALLE MERCI

I reclami per la perdita e/o danni alle merci consegnate dovranno pervenire al Vettore in forma scritta entro e non oltre il termine di 8 (otto) giorni dalla data di ricezione, pena la decadenza dei diritti del Committente.

_____, li _____

_____, li _____

ART. 37 - FUEL SURCHARGE

Con riferimento all' Art. 12 del contratto Quadro di Trasporto il Supplemento Carburante (Fuel Surcharge) è disciplinato da

- **Allegato B - Condizioni Accessorie**
- **Allegato C - Fuel Surcharge**

ART. 38 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dalle presenti Condizioni si fa riferimento alle CONDIZIONI GENERALI predisposte dalla Federazione Nazionale Corrieri per i servizi nazionali di trasporto merci a collettame depositate presso la R.E.A. il 05/10/1995 di cui il mittente, o chi per esso, si dichiara a conoscenza.

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI PRECEDENTE VERSIONE

Timbro e Firma Vettore: _____

Timbro e Firma Committente: _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente i seguenti articoli delle condizioni generali di trasporto: Art 1), Art 2), Art 3), Art 4), Art 5), Art 6), Art 7), Art 8), Art 9), Art 10), Art 11), Art 12), Art 13), Art 14), Art 15), Art 16), Art 17), Art 18), Art 19), Art 20), Art 21), Art 22), Art 23), Art 24), Art 25), Art 26), Art 27), Art 28), Art 29), Art 30), Art 31), Art 32), Art 33), Art 34), Art 35), Art 36), Art 37), Art 38),

_____, li _____

_____, li _____

Timbro e Firma Vettore: _____

Timbro e Firma Committente: _____